

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 sollevata – sulla base del parametro di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza – dal T.a.r. per la Puglia nell'ambito di diversi giudizi riguardanti il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio disposto a causa dell'omessa dichiarazione di pregressi debiti tributari da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta. La Corte ha evidenziato, sotto un duplice profilo, che la mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione del carattere definitivo o meno della pretesa tributaria e la non necessaria applicazione al caso di specie della norma censurata rendono la questione inammissibile.

Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2019, n. 199 – Pres. Lattanzi, Red. Amato

Atto amministrativo – Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà – Dichiarazione non veritiera – Perdita dei benefici – Automatismo legale – Questione inammissibile di costituzionalità

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (1).

(1) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata – sulla base del parametro di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza – dal T.a.r. per la Puglia – Lecce, ordinanza 17 settembre 2018 n. 1346 (in *Urbanistica e appalti*, 2018, 6, 817-830 con nota di SCALIA e oggetto della News US in data 12 ottobre 2018) e con altre tre successive ordinanze di analogo tenore (25 ottobre 2018, n. 1552, oggetto della News US in data 29 ottobre 2018; 24 ottobre 2018, n. 1544 e 23 ottobre 2018, n. 1531) in relazione alla disciplina dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 la quale dispone, su un piano generale, la perdita dei benefici conseguiti sulla base di una dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera.

Il giudice *a quo* ha ritenuto la rigidità applicativa dell'automatismo legale che connota l'applicazione della suddetta normativa non in linea con la Carta fondamentale poiché, in tesi, irragionevolmente sganciata dalla valutazione della fattispecie concreta e dalla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il contenzioso nel quale si è innestato il giudizio incidentale di costituzionalità nasce dall'impugnazione del provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha rigettato – per la presenza di pendenze verso l'erario, non indicate nelle dichiarazioni

sostitutive – l’istanza di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio disponendo la decadenza dall’autorizzazione provvisoria rilasciata nelle more dell’istruttoria.

II. – La Corte costituzionale è giunta alla declaratoria di inammissibilità di cui in massima evidenziando due distinti profili: da un lato, l’ordinanza di rimessione non ha dato conto della definitività dell’accertamento dell’obbligazione tributaria a carico del soggetto che ha chiesto il rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio e, per altro verso, la norma censurata (art. 75 d. P.R. n. 445 del 2000) è sostanzialmente irrilevante per la decisione della causa. Il ragionamento seguito dalla Corte si articola nelle seguenti considerazioni:

- a) il regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, stabilisce:
 - a1) all’art. 7 (Criteri per il rilascio di patentini), comma 3, lettera g), che, “[a]i fini dell’adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all’esercizio del richiedente, valutano: [...] l’assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili”;
 - a2) al successivo art. 8 (Rilascio dei patentini), al comma 3, lettera f), che “[l]a dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: [...] la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili”;
- b) il titolo della riscossione del pregresso debito tributario (nel caso di specie, diverse cartelle di pagamento) assume, ai sensi di siffatte disposizioni, carattere preclusivo al rinnovo del patentino per la vendita di prodotti da fumo ove la relativa pretesa sia definitivamente accertata o risultante da sentenza non impugnabile;
- c) il carattere della definitività della pretesa tributaria deve ritenersi realizzato quando non sia più esperibile alcun rimedio contro l’accertamento dell’obbligazione, ovvero quando sia intervenuta una decisione giudiziale, divenuta irrevocabile, che ne accerti la fondatezza (art. 80, comma 4, d. lgs. n. 50 del 2016, recante “Codice dei contratti pubblici”); nessuna informazione circa il carattere definitivo dell’accertamento dell’obbligazione cui si riferiscono gli artt. 7 e 8 del predetto regolamento è contenuta nell’ordinanza di rimessione;
- d) ove pure fosse presente una istanza di rateizzazione – ciò che risulta da una delle quattro ordinanze di rimessione – il giudice *a quo* avrebbe dovuto dar conto della sua tempestività in considerazione che:

- d1) *“in materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l’aver chiesto e ottenuto, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi indicati nella cartella di pagamento”* (Cass. civ., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11481; 8 febbraio 2017, n. 3347);
- d2) il requisito della regolarità fiscale è soddisfatto laddove la rateizzazione sia stata consentita prima della presentazione della richiesta accompagnata da dichiarazione sostitutiva (Cons. Stato, Ad. pl., 5 giugno 2013, n. 15, in *Foro amm.-Cons. Stato*, 2013, 2313, con nota di ZAMPETTI; *Corriere merito*, 2013, 921 (m), con nota di MADDALENA; *Guida al dir.*, 2013, 27, 84, con nota di MASARACCHIA; *Foro it.* 2014, III, 8 con nota di TRAVI, secondo cui *“In sede di gara pubblica, la configurazione del meccanismo novativo fa sì che, nell’arco di tempo che precede l’accoglimento della domanda, resta in vita il debito originario, la cui esistenza è ammessa dallo stesso contribuente con la presentazione della domanda di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. Il debito che grava sul contribuente prima dell’accoglimento dell’istanza, in caso di istanza di rateizzazione non ancora accolta all’atto della scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, è quindi unicamente quello originario, in quanto tale certo (tanto nella sua esistenza quanto nel suo ammontare), scaduto ed esigibile nei sensi richiesti dal comma 2 dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici. [...] Non è ammessa la partecipazione a procedure di gara per contratti pubblici dell’impresa che, in presenza di un debito fiscale, abbia presentato un’istanza di rateizzazione non ancora accolta dall’amministrazione.; v. anche le successive sentenze sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753 e 12 febbraio 2018, n. 856);*
- e) l’incompleta descrizione della fattispecie si riflette nel difetto di motivazione sulla rilevanza e determina l’inammissibilità della questione;
- f) sotto altro profilo, il diniego del rinnovo del patentino di cui trattasi è qui derivato, ancor prima che dalla non veridicità della dichiarazione (la quale è solo conseguente alla sussistenza di una causa ostativa sostanziale), dall’assenza, in radice, del requisito previsto dagli artt. 7 e 8 del regolamento di cui al d.m. n. 38 del 2013;
- g) ne discende che: la vicenda contenziosa sottoposta al giudice *a quo* avrebbe potuto definirsi soltanto sulla base di tale predetta disciplina regolamentare ed a prescindere dall’applicazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, sicché anche sotto tale aspetto, deve rilevarsi la carenza di motivazione relativa al presupposto della rilevanza.

III. – Si segnala per completezza quanto segue:

- h) sugli effetti della rateizzazione del debito tributario, si vedano:

- h1) Cass. civ., sez. VI, 18 giugno 2018, n. 16098 (in *Corr. trib.*, 2018, 2709, con nota di FRONTICELLI BALDELLI), secondo cui *“Se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’aver chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle”*;
- h2) Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 2018, n. 14945, secondo cui *“ La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’articolo 2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017, Cass. n. 3347 del 2017). Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza”*;
- i) sulla rilevanza di debiti tributari per il rilascio e rinnovo del patentino di vendita generi di monopolio:
- i1) T.a.r. per la Basilicata, sez. I, 7 gennaio 2019, n. 31, secondo cui: I) l’esistenza di pendenze fiscali e/o morosità, rilevante ai fini dell’art. 8 del DM n. 38/2013, deve essere accertata in modo coerente con l’ordinamento generale, avuto precipuo riguardo alla disciplina tributaria in quanto pertinente *ratione materiae*; II) in tal senso, dunque, non potrà essere qualificata come pendenza fiscale, nell’ottica applicativa dell’art. 8 cit., quella situazione di fatto che, alla luce della normativa tributaria, non possiede tali caratteri, sicché deve essere esclusa la non veridicità, per i fini di cui all’art. 75 del DPR n. 445 del 2000, di una dichiarazione che sia intrinsecamente corrispondente a detta normativa; III) *“E’ del tutto condivisibile ed appropriato, pertanto, il richiamo da parte della ricorrente all’art. 3, co. 10, del d.l. n. 16/2012, secondo cui «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta». [...] Con*

tale disposizione il legislatore ha stabilito una soglia minima di rilevanza fiscale, pari a euro 30,00, al di sotto della quale deve ritenersi non siano configurabili reali posizioni debitorie, essendo definitivamente preclusa all'amministrazione fiscale ogni attività di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione, in coerenza con i canoni di ragionevolezza, economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa. La scelta legislativa è, d'altra parte, allineata ad una più generale evoluzione di sistema diretta a circoscrivere l'area del giuridicamente rilevante, deputandola di quelle situazioni bagatellari che non corrispondono ad alcun reale interesse statale. Segno più eloquente di tale tendenza è la recente introduzione nel codice penale dell'art. 133-bis, diretto ad escludere la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale"; IV) in tale prospettiva, pertanto, sarebbe del tutto incongruo rispetto alla ratio della richiamata norma tributaria, oltretutto contrastante con l'evoluzione dell'ordinamento generale, "continuare a qualificare come pendenze fiscali quei debiti che, in quanto privi di effettiva consistenza economica, derivanti spesso da mere imprecisioni nell'adempimento da parte del contribuente e, quindi, sprovvisti di concreto disvalore etico, vengono a collocarsi – in base ad una precisa opzione legislativa – al di sotto della soglia di rilevanza, avendo l'ordinamento rinunciato al loro accertamento e alla loro esazione"; V) "ma se ciò è nell'ordinamento tributario non può non essere, per le ragioni sopra esposte, anche nell'ordinamento amministrativo, quante volte in esso si faccia riferimento alla nozione di debito fiscale (anche quindi per i fini di cui al DM n. 38/2013), essendo del tutto irragionevole e manifestamente ingiusto riconnettere sfavorevoli conseguenze amministrative a situazioni di fatto cui non è attribuibile, in virtù dell'art. 3, co. 10, del d.l. n. 16/2012, alcun reale significato e disvalore di segno giuridico";

- i2) T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 27 dicembre 2018, n. 2536, secondo cui l'applicazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 postula un rigoroso accertamento dei relativi presupposti, sicché "L'amministrazione, per poter considerare non veritiera la dichiarazione resa, avrebbe dovuto accertarsi della conoscenza, da parte della ricorrente, all'epoca della dichiarazione, delle cartelle esattoriali, non potendo pretendersi che il privato dichiari l'esistenza di debiti tributari accertati con atti non notificati. Tale accertamento non può dirsi compiuto con l'acquisizione della nota dell'Agenzia delle Entrate con cui sono state comunicate le date di notifica delle cartelle, non solo perché la regolarità di tali notifiche è stata giudizialmente contestata, ma anche e soprattutto perché una mera comunicazione non consentiva di ritenere accertato il fatto della conoscenza, in capo alla ricorrente, delle cartelle esattoriali (per lo meno l'amministrazione avrebbe dovuto acquisire la

relazione di notificazione); [...]. Né può dirsi che la società richiedente fosse onerata, prima di rendere la dichiarazione sostitutiva, di accertarsi di eventuali pendenze tributarie alla stessa non ritualmente comunicate. Come correttamente rilevato dalla ricorrente, infatti, tale affermazione si pone in aperto contrasto con la ratio semplificatrice delle dichiarazioni sostitutive, che è proprio quella di consentire al privato di attestare stati, fatti e qualità allo stesso noti, senza richiedere all'amministrazione competente il rilascio della relativa certificazione, con minore dispendio di tempo e di attività [...]";

- i3) T.a.r. per la Campania, sez. III, 3 maggio 2017, n. 2383, secondo cui *"Il favorevole esito di una istanza di rateizzazione consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione debitoria (cfr. Cons. St., sez. V, 27 agosto 2014, n. 4382). Infatti, la rateizzazione del debito tributario ex art. 19 del d.P.R. 602 del 1973 si traduce in un beneficio che, una volta accordato, comporta la sostituzione del debito originario con uno diverso, secondo un meccanismo di stampo estintivo-costitutivo; pertanto l'ammissione alla rateizzazione, rimodulando la scadenza dei debiti tributari e differendone l'esigibilità, implica la sostituzione dell'originaria obbligazione a seguito dell'insorgenza di un nuovo rapporto obbligatorio secondo i canoni della novazione oggettiva di cui agli artt. 1230 ss. c.c.. Ne consegue la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate [...]. Tale criterio trova ora espressa disciplina nell'art. 80, co. 4, del d. lgs n. 50 del 2016, sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, che esclude la sussistenza della causa di esclusione dalle gare per l'affidamento degli appalti pubblici in relazione al prescritto requisito della regolarità fiscale, quando "l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande [...] Ne consegue che, pur ferme restando le conseguenze derivanti dalla presentazione di una dichiarazione non veritiera, non è possibile prescindere, ai fini del rinnovo del patentino, dalla rateizzazione delle pendenze fiscali idonea a reintegrare il requisito dell'assenza di morosità fiscali, che peraltro nella specie risultano di ammontare alquanto modesto. [...]"*;
- j) sull'interpretazione dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000: Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2017, n. 2725 (in *Appalti & Contratti*, 2017, 6, 56); 15 marzo 2017, n. 1172 (in *Gazzetta forense*, 2017, 353); Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 2016, n. 18719; Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2016, n. 404 (in *Foro amm.*, 2016, 305); Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 579; Cons. Stato, sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5798; Cons. Stato,

sez. IV, 21 dicembre 2015, n. 5795; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933 (in *Giurisdiz. amm.*, 2013, I, 509, citata nella sentenza in rassegna seppur con n.1993); Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2447 (in *Arch. giur. oo. pp.*, 2012, 445, citata nella sentenza in rassegna);

- k) sul valore probatorio delle dichiarazioni sostitutive: Cass. civ., sez. un., 29 maggio 2014, n. 12065 (in *Foro it.*, 2015, I, 1763; *Riv. dir. proc.*, 2015, 1602, con nota di PEZZANI e *Guida al dir.*, 2014, 28, 40, con nota di SACCHETTINI), ove si afferma il principio secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 46 d. P.R. n. 445 del 2000 esaurisce i suoi effetti nell'ambito dei rapporti con la p.a. e nel procedimento amministrativo, mentre non costituisce prova idonea nel processo;
- l) sul rapporto tra forma e sostanza in tema di autodichiarazioni: Cons. Stato, sez. V, 23 gennaio 2018, n. 418; 17 gennaio 2018, n. 257 (entrambe citate nella sentenza in rassegna), secondo le quali, in tale ambito, i principi di proporzionalità e di ragionevolezza impongono di far prevalere la sostanza sulla forma quando si sia in presenza di vizi meramente formali;
- m) sulle conseguenze penali della falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cfr. Cass. pen., sez. V, 26 novembre 2009, n. 2978 (in *Foro it.*, 2011, II, 51, con note di TRAVI e GIACONA);
- n) sul principio di autoresponsabilità del soggetto che partecipa al procedimento amministrativo si vedano:
 - n1) Cons. Stato, Ad. plen. 30 agosto 2018, n. 12 (oggetto della News US in data 17 settembre 2018) ove, in tema di procedimento di determinazione e liquidazione del contributo di costruzione, si afferma il seguente principio: *“la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede, che in via generale devono essere osservati anche dalla pubblica amministrazione nell'attuazione del rapporto obbligatorio, possono trovare applicazione ad una fattispecie come quella in esame nella quale, ordinariamente, la predeterminazione e l'oggettività dei parametri da applicare al contributo di costruzione, di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, rendono vincolato il conteggio da parte della pubblica amministrazione, consentendone a priori la conoscibilità e la verificabilità da parte dell'interessato con l'ordinaria diligenza, solo nella eccezionale ipotesi in cui tali conoscibilità e verificabilità non siano possibili con l'ordinaria diligenza richiesta al debitore, secondo buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nell'ottica di una leale collaborazione volta all'attuazione del rapporto obbligatorio e al soddisfacimento dell'interesse creditorio vantato dal Comune”*;
 - n2) Cons. Stato, Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 8 (in *Foro it.*, 2018, III, 6 nonché oggetto della News US in data 23 ottobre 2017), ove, in relazione al

procedimento di autotutela, si evidenzia che *“la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte”*;

- n3) Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 (in *Foro it.*, 2014, III, 429, con nota di SIGISMONDI; *Dir. proc. amm.*, 2014, 544, con nota di BERTONAZZI; *Urbanistica e appalti*, 2014, 1075, con nota di FANTINI; *Giornale dir. amm.*, 2014, 918, con note di FERRARA e BARTOLINI; *Nuovo notiziario giur.*, 2014, 550, con nota di BARBIERI, nonché oggetto della News US in data 27 febbraio 2014); che si riferisce agli *“obblighi di correttezza — specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità — rivenienti il fondamento sostanziale negli art. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo [il privato] sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, ecc.”*;
- o) sui controlli della Corte costituzionale in materia di automatismo sanzionatorio in ambito amministrativo e rapporto col principio di proporzionalità, si vedano, fra le tante e da ultimo:
- o1) Corte cost., 17 aprile 2019, n. 88 (in *Arch. circolaz.*, 2019, 435) secondo cui *“nell’art. 222 cod. strada l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime. Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice”*;

- o2) Corte cost., 9 febbraio 2018, n. 22 (oggetto della News US in data 27 febbraio 2018), che ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede la revoca obbligatoria della patente di guida conseguente a condanna penale in materia di stupefacenti, per violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; in tale pronuncia la Corte: I) da un lato, censura che l'art. 120, comma 2, del codice della strada ricollegghi, in via automatica, la revoca del titolo ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa portata, se non addirittura di lieve entità; II) dall'altro, ravvisa la irragionevolezza della disposizione in esame legata al rilievo che, a fronte dell'automatismo della "revoca" amministrativa, sussiste la parallela misura discrezionale del "ritiro" della patente (ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990) da parte del giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione;
- o3) Corte cost., 13 luglio 2017, n. 179 (in *Foro it.*, 2017, I, 3237); 15 dicembre 2016, n. 268 (in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 773, con nota di DODARO, citata nella sentenza in rassegna);
- o4) Corte cost., 10 marzo 2017, n. 51 (oggetto della News US in data 17 marzo 2017), che dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 23, comma 3, e 43, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che, in tema di incentivi alle imprese che producono energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, contemplanò la ulteriore sanzione della esclusione decennale da futuri incentivi, a carico dei soggetti per i quali sia stato accertato che abbiano fornito dati o documenti non veritieri, ovvero abbiano reso dichiarazioni false o mendaci; la Corte evidenzia, per quel che qui più rileva, che le sanzioni in esame – incidendo sull'esercizio della libertà di iniziativa economica privata imprenditoriale, nei confronti di un'ampia platea di soggetti e per un periodo di tempo particolarmente rilevante, in termini di rigido automatismo e di non graduabilità in rapporto al pur variabile contenuto lesivo delle violazioni cui la misura stessa consegue – contraddice manifestamente i principi di proporzionalità ed adeguatezza;
- o5) Corte cost., 15 febbraio 2017, n. 37 (in *Foro it.*, 2017, I, 1331 e oggetto della News US in data 7 marzo 2017), che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge regionale siciliana n. 24 del 1976, nella parte in cui statuisce che qualsivoglia condanna penale è ostativa all'iscrizione all'albo del personale docente e non docente di corsi di

formazione professionale e che la cancellazione dallo stesso viene disposta con effetto automatico ove venga a mancare, in seguito a condanna penale, il requisito consistente proprio nell'essere *"immuni da condanne penali"*; la Corte evidenzia come il giudice *a quo* avesse sollecitato la Corte stessa ad emanare una sentenza additiva partendo dall'errato presupposto che la situazione giuridica in cui versano il pubblico dipendente ovvero l'appartenente ad un ordine professionale sia assimilabile a quella di chi è inserito nell'albo regionale della formazione;

- o6) Corte cost., 16 luglio 2015, n. 179 (in *Foro it.* 2015, I, 3398, citata nella sentenza in rassegna), la quale ha affermato come *"il «principio di proporzione», fondamento della razionalità che domina «il principio di eguaglianza», postuli l'adeguatezza della sanzione al caso concreto; e come tale adeguatezza non possa essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell'illecito, valutazione che soltanto il procedimento disciplinare consente"*;
- o7) Corte cost., 21 gennaio 1999, n. 2 (in *Foro it.*, 1999, I, 1125, citata nella sentenza in rassegna) che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 38 d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1068, nella parte in cui comminava la radiazione di diritto dall'albo dei ragionieri e periti commerciali per condanna penale per alcuni reati, senza possibilità di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzione;
- o8) Corte cost., 30 ottobre 1996, n. 363 (in *Foro it.*, 1997, I, 706, citata nella sentenza in rassegna) secondo cui *"L'automatismo presente nella normativa denunciata è illegittimo per violazione dell'art. 3 Cost., con riguardo, innanzitutto, al canone della razionalità normativa [...]. D'altra parte, il trattamento deteriore riservato agli appartenenti all'arma dei carabinieri non trova valida ragione giustificatrice nel loro status militare: questa corte ha rilevato come la mancata previsione del procedimento disciplinare, nel vulnerare le garanzie procedurali poste a presidio della difesa, finisca per ledere il buon andamento dell'amministrazione militare sotto il profilo della migliore utilizzazione delle risorse professionali, oltre che l'art. 3 Cost."*;
- p) sulle dichiarazioni sostitutive in materia di gare pubbliche:
- p1) Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2014, n. 16 (in *Foro it.*, 2015, III, 11 e oggetto della News US in data 8 agosto 2014);
- p2) Cons. Stato, Ad. plen., 15 aprile 2010, n. 2155 (in *Corriere merito*, 2010, 688, con nota di RAIOLA; *Dir. proc. amm.*, 2010, 617, con nota di SQUAZZONI; *Urbanistica e appalti*, 2010, 964, con nota di FOÀ);
- p3) Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1608 (in *Foro it.*, 2009, III, 231, con nota di FRACCHIA), ove si afferma il principio secondo cui in una gara di appalto

per opere pubbliche, l'amministrazione appaltante ha il potere-dovere di disattendere l'autocertificazione prodotta da un concorrente, rivelatasi non veritiera in una diversa gara, malgrado nella gara in oggetto – a differenza di quella in cui essa si è rivelata non veritiera – l'autocertificazione non fosse stata sottoposta (per sorteggio) al vaglio critico e dunque non fosse risultata immediatamente non veritiera;

- q) sul carattere necessario della motivazione del requisito della “rilevanza” della questione di legittimità costituzionale e sulla (non) concreta applicabilità della norma censurata, in tal senso, tra le diverse, cfr.: Corte cost., ordinanza 21 dicembre 2018, n. 242; sentenza 8 novembre 2018, n. 194 (in *Foro it.*, 2019, I, 89, con nota di ROMBOLI); 31 maggio 2018, n. 114 (id., 2018, I, 2247, con nota di PERRINO); ordinanza 9 febbraio 2018, n. 22 (in *Arch. circolaz.*, 2018, 187, con nota di CARRATO; *Giur. it.*, 2018, 1495, con nota di ZUFFADA; *Guida al dir.*, 2018, 11, 50, con nota di MINNELLA); sentenza 2 febbraio 2018, n. 18 (in *Foro it.*, 2018, I, 701); 29 novembre 2017, n. 248; 13 luglio 2017, n. 187 (in *Corriere trib.*, 2017, 2773, con nota di FERRANTI; *Giur. cost.*, 2017, 1729, con nota di PERRONE; *Dir. e pratica trib.*, 2018, 1185, con nota di RAVERA); 12 dicembre 2012, n. 280 (in *Foro it.* 2013, I, 1065, con nota di TRAVI); 22 dicembre 2011, n. 338 (in *Bollettino trib.*, 2012, 629, con nota di BRIGHENTI; *Urbanistica e appalti*, 2012, 529, con nota di FOSSATI; *Giust. civ.*, 2012, I, 883, con nota di GALLO);
- r) sui presupposti di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avuto riguardo alla completezza della ricostruzione, da parte del giudice *a quo*, del quadro normativo di riferimento, cfr., in particolare:
- r1) Corte cost., 19 giugno 2019, n. 150 (in *Foro it.*, 2019, I, 2603 nonché oggetto della News US in data 16 luglio 2019), secondo cui “*La circostanza che il rimettente non abbia ricostruito in modo completo il quadro normativo, né abbia esaminato i profili indicati di applicabilità della disciplina intervenuta, anche solo per negarne rilievo o consistenza, compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure sollevate. Ciò che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, ne preclude lo scrutinio, incidendo sull’ammissibilità delle questioni*”;
- r2) Corte cost., 26 gennaio 2018, n. 9 (in *Riv. giur. edilizia*, 2018, I, 23, nonché oggetto della News US 8 febbraio 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), secondo cui “*è compito del giudice a quo identificare univocamente la norma da applicare alla fattispecie concreta. Omettendo di farlo, e formulando questioni alternative su due diverse leggi succedutesi nel tempo, l’ordinanza finisce per formulare questioni dichiaratamente ancipiti e, per questo, inammissibili*”;

- r3) Corte cost., 17 febbraio 2016, n. 33 (in *Riv. giur. Edilizia*, 2016, I, 437), che – in relazione a una questione di legittimità costituzionale concernente una norma regionale che attribuiva alle Province ordinarie il compito di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione – ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché *“alla luce della incompleta ricostruzione normativa e del contrasto giurisprudenziale in atto, il presente giudizio appare impropriamente diretto a ottenere da questa Corte un avallo della interpretazione già ritenuta incostituzionale dal giudice rimettente”*;
- r4) Corte cost., 29 ottobre 2015, n. 210 (in *Foro it.*, 2016, I, 783, con nota di DE LUNGO) che – a margine di una questione di costituzionalità che concerneva l'introduzione, prevista per legge (art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177 del 2005), di limiti orari di affollamento pubblicitario differenziati per le emittenti televisive a pagamento, rispetto a quelli per le emittenti televisive in chiaro, pur a fronte dell'*“unicità del mercato di riferimento”* (con conseguente censura di disparità di trattamento *ex art. 3 Cost.*) – ha affermato che *“l'esito prefigurato dal rimettente – l'equiparazione delle emittenti a pagamento a quelle in chiaro, quanto ai limiti di affollamento pubblicitario – non potrebbe scaturire dalla caducazione dal contesto normativo dell'art. 38 della disposizione censurata. L'intervento correttivo invocato, afferente al solo 5° comma, non varrebbe a ricondurre ad omogeneità le situazioni poste a raffronto e sarebbe, quindi, inidoneo a garantire la realizzazione del risultato avuto di mira dal rimettente, conseguibile non per decisione della corte, ma attraverso la rimodulazione legislativa dei limiti di affollamento”*, con conseguente profilo di inammissibilità *“fondato sulla ritenuta inidoneità dell'intervento invocato ad eliminare il prospettato vulnus al principio dell'art. 3 Cost.”*;
- r5) Corte cost., 15 maggio 2015, n. 82 (in *Foro it.*, 2016, I, 45, con nota di D'AURIA) che, con riferimento ad un ricorso di costituzionalità in via principale, ha affermato che *“il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, indicando le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l'oggetto della questione e [...], inoltre, deve contenere una argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale, giacché l'esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali”*;
- r6) Corte cost., 3 marzo 2015, n. 27 (in *Foro it.*, I, 1117), che ha dichiarato inammissibile *“per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento”* (con conseguenti *“gravi lacune dell'ordinanza di rimessione”* tali da minare *“l'iter logico-argomentativo posto a*

fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza”), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 78 del 1983, nella parte in cui riconosce alle forze armate e di polizia, ma non anche ai vigili del fuoco, l'attribuzione dell'indennità d'imbarco;

- r7) Corte cost., 11 giugno 2014, n. 165 (in *Foro it.* 2014, I, 3042), che ha dichiarato inammissibile, per insufficiente motivazione ed incompleta ricostruzione del quadro normativo, la questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legislazione regionale toscana che, secondo il rimettente, determinavano l'ampliamento delle attività assoggettate ad autorizzazione anziché a mera segnalazione di inizio attività; qui la Corte ha rilevato che quest'ultima asserzione non risultava sorretta da un'adeguata ricostruzione del quadro normativo, con conseguente formulazione del seguente rimprovero a carico del giudice rimettente: *“Un'adeguata e puntuale ricostruzione del complessivo contesto normativo statale sul quale le norme censurate avrebbero illegittimamente inciso sarebbe stata tanto più necessaria se si considera che le disposizioni in oggetto risultano, invece, limitarsi a sostituire il Suap al comune, quale soggetto destinatario delle istanze per l'esercizio di grandi e medie strutture di vendita e di centri commerciali”*;
- r8) Corte cost., 25 ottobre 2000, n. 440 (in *Foro it.*, 2001, I, 40, con nota di DI CHIARA; in *Corriere giur.*, 2000, 1580, con nota di CORBETTA; *Guida al dir.*, 2000, 41, 100, con nota di BRICCHETTI), secondo cui *“L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalità rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza”*;
- s) in dottrina si vedano:
- s1) sulle c.d. autocertificazioni in generale, M. BOMBARDELLI, *Autocertificazione*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1996, IV, 1; M. OCCHIENA, *Istanze, autocertificazione, acquisizione d'ufficio, cause di esclusione, regolarizzazione nei concorsi a pubblico impiego e nelle gare d'appalto prima e dopo la riforma Bassanini*, in *Foro it.*, 1999, III, 268; G. CASONI, *Le dichiarazioni sostitutive a seguito dell'entrata in vigore del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403*, in *Nuova rass.*, 1999, 2, 168-171; N. CORVINO, *Certificazioni, dichiarazioni e autenticazioni*, Santarcangelo di Romagna, 1999, 141 ss.; G. PIZZO, M. CANTON, *Testo unico sulla semplificazione amministrativa*, Milano, 2001, 71; G. GARDINI, *Autocertificazione*, voce del *Digesto pubbl.*, Torino, aggiornamento 2005, 114; R. MONTANARO, *Certificazioni e tutela giurisdizionale* in F. FRACCHIA-M. OCCHIENA, *I sistemi di certificazione tra qualità e certezza*, Milano, 2006; A. E. MATARAZZO, *Le problematiche legate*

alla responsabilità civile della P.A. correlate all'autocertificazione, in Stato civile it., 2008, 7, 540-542; D. POTETTI, Le dichiarazioni sostitutive del privato (D.P.R. n. 445 del 2000) e l'art. 483 c.p., in Cass. pen., 2010, 6, 2231-2246; I. GIACONA, False dichiarazioni sostitutive tra esigenze punitive e lacune del sistema penale, in Foro it., 2011, 1, 2, 56-60; A. TRAVI, Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e falsità in atti, in Foro it., 2011, 1, 2, 55-56; F. P. GARZONE, Falsità in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà volte ad ottenere pubbliche erogazioni: vi può essere reato senza evento?, in Riv. pen., 2015, 7-8, 691-693;

- s2) sulla disciplina della vendita di generi di monopolio: M. S. PRETE, *Sul potere dell'amministrazione per il rilascio del patentino per la vendita di generi di monopolio*, in *Foro toscano-Toscana giur.*, 2004, 2, 6, 241-242; G. PALMIERI, *Legge 1293/57: cause di esclusione dalla gestione delle rivendite di generi di monopolio. Sul carattere tassativo della elencazione contenuta nella normativa* in *Rass. avv. Stato*, 2012, 1, 275-278;
- s3) sulla portata dell'obbligo dichiarativo in capo al concorrente nella disciplina dei contratti pubblici: E.M. SANTORO, *I motivi di esclusione*, in M. CORRADINO (a cura di), *Gli appalti pubblici dopo la legge sblocca cantieri*, Milano, 2019, 98 ss.;
- s4) sulla rilevanza dei debiti tributari nella disciplina dei contratti pubblici: F. BOTTEON, *La sostituzione dei documenti attestanti i requisiti di ammissione a gare, con le autocertificazioni: aumentano le incertezze*, in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2009, 3, 385-393; R. DE NICTOLIS, *Le novità del D.L. 70/2011. Le novità dell'estate 2011 in materia di appalti*, in *Urbanistica e appalti*, 2011, 9, 1012-1039; O. CRISTANTE, *Sulla rilevanza di eventuali omissioni dichiarative in rapporto al principio di tassatività delle cause di esclusione enunciato dall'art. 46 del Codice dei contratti pubblici*, in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2012, 4, 36-4; L. DE PAULI, *La svolta sostanzialistica della Plenaria sulle dichiarazioni sostitutive*, in *Urbanistica e appalti*, 2014, 12, 1304-1310; in relazione alle novità introdotte dal decreto-legge n. 32 del 2019, v. R. DE NICTOLIS, *Le novità sui contratti pubblici recate dal d.l. n. 32/2019 "sblocca cantieri"*, in *Urbanistica e appalti*, 2019, 4, 443 ss., ove è evidenziato che "La versione originaria del D.L. n. 32/2019 aveva aggiunto quale causa di esclusione facoltativa, e non obbligatoria, le violazioni fiscali e previdenziali che non fossero definitivamente accertate. Tuttavia tale previsione non è stata convertita in legge. Non si comprende la ragione della mancata conversione, trattandosi di previsione rispettosa del diritto europeo, e che era stata introdotta in risposta ai rilievi formulati dalla Commissione europea, secondo cui l'art. 80, comma 4, codice, non è conforme alle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al

pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione - pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo - possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Tale nuova causa di esclusione facoltativa è stata in vigore solo per le procedure con bandi pubblicati o inviti diramati durante il periodo di vigenza del D.L. n. 32/2019, i cui effetti sono stati fatti salvi (art. 1, L. n. 55/2019). Il nuovo comma 10 bis dell'art. 80 disciplina la controversa questione della durata massima delle cause di esclusione, e per una parte tale disciplina costituisce correzione di un errore di recepimento delle direttive. In particolare per gli illeciti previdenziali e fiscali la direttiva non prevede un limite di durata della causa di esclusione (che perdura perciò fino al pagamento o sanatoria del debito fiscale e previdenziale), mentre nel precedente recepimento tale causa di esclusione era stata assimilata dal legislatore italiano alle altre, con previsione di un limite massimo di durata. Ora il nuovo comma 10 bis dell'art. 80 non annovera più la causa di esclusione dell'art. 80, comma 4, tra quelle che hanno un limite massimo di durata”;

- s5) sugli effetti della rateizzazione del debito tributario ai fini della partecipazione alle gare pubbliche: C. CASTELLANI, P. MASCIANGELO, *Ancora sul tema della regolarità fiscale: quando la rateizzazione non impedisce l'esclusione dalla gara*, in *Riv. trim. appalti*, 2013, 3, 641-662; M. GIOVANNELLI, *Partecipazione alle gare d'appalto e violazioni fiscali*, in *Urbanistica e appalti*, 2013, 6, 672-681; M. L. MADDALENA, *Rateizzazione del credito tributario e partecipazione alle gare pubbliche*, in *Corriere merito*, 2013, 8-9, 921-923; E. ZAMPETTI, *Appalti pubblici, regolarità tributaria e rateizzazione del debito*, cit.; L. MAGNANINI, *L'attenuante del pagamento del debito tributario mediante rateizzazione: orientamenti giurisprudenziali e profili di incostituzionalità*, in *Rass. trib.*, 2016, 3, 761-775; F. BOTTEON, *Sulla regolarità fiscale quale requisito ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici*, in *Contratti Stato e enti pubbl.*, 2017, 1, 125-129; R. DE NICTOLIS, *I nuovi appalti pubblici*, Bologna, 2017, 833 ss.; A. GIACALONE, A. PELOSO, *La "definitività" delle violazioni contributive e le esigenze di "par condicio"*, in *Urbanistica e appalti*, 2018, 1, 72-76; G. DURANTE, *Sì alla rateizzazione solo se autorizzata dall'ente creditore*, in *Finanza e trib. loc.*, 2018, 5, 27-29;
- s6) sul requisito della rilevanza nell'incidente di costituzionalità: A. DI BLASI, *La "rilevanza" come applicabilità della legge o come influenza sulle sorti del giudizio principale: la riproposizione di una questione inammissibile*, in *Giur. cost.*, 2004, 1, 871-892; R. ROMBOLI, *In tema di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per inadeguata motivazione della rilevanza*, in *Foro it.*, 2015, 9, 1,

2622-2623; S. CATALANO, *Valutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio "a quo"*, in *Riv. Gruppo Pisa*, 2017, 2, 33; A. CERRI, *Considerazioni problematiche sulla "rilevanza indiretta" e sul "riscontro" del vizio di costituzionalità lamentato nella fattispecie concreta all'esame del giudice "a quo"*, in *Giur. cost.*, 2017, 4, 1519-1523.